



## COMUNE DI BRUSNENGO

*D.Lgs. 114/1998 – L.R. 28/1999 – D.C.R. Piemonte n. 563 – 13414 del 29/10/1999 –  
D.C.R. Piemonte 347 – 42514 del 23/12/2003  
D.C.R. Piemonte 59 – 10831 del 24/03/2006*

**PIANO DI ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. AL D.LGS. 114/1998  
ED ALLA L.R. 28/1999, IN MATERIA DI SVILUPPO  
ED INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO IN PIEMONTE**  
(approvato con D.C.C. n. 36, del 01/09/2003)

**ADEGUAMENTO AL PROGETTO DEFINITIVO DI P.R.G.C.  
ADOTTATO CON D.C.C. N. 12 DEL 27/02/2004**

**INTEGRAZIONI REGIONE PIEMONTE  
Rif. Prot. 1197/DA1701 del 16/01/2008**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

F.TO IL SINDACO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO I PROGETTISTI

DATA

30 GENNAIO 2008

**Andrea Barbero**, architetto  
Ordine degli architetti di Vercelli, n. 208

Studio tecnico di via G. Marconi, 14,  
13030 Ghislarengo (VC)  
Mobile 348.7836667  
Fax 015.921448  
Email [rakman@libero.it](mailto:rakman@libero.it)

**Marco Maggia**, architetto  
Ordine degli architetti di Biella, n. 181

Studio tecnico di via P. Micca, 12, 13900 Biella  
Tel. 015.22668  
Mobile 329.6921491  
Fax 015.8351090 – 015.22668  
Email [info@studiomaggia.it](mailto:info@studiomaggia.it)

**PREMESSE**

Ai sensi delle leggi vigenti in materia di pianificazione e sviluppo commerciale, e segnatamente ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, le presenti norme di attuazione sono necessarie nell'adeguamento e nella formazione di strumenti urbanistici, ad integrare le norme tecniche di attuazione per disciplinare le aree di edifici commerciali.

La procedura per l'elaborazione dello specifico apparato normativo e per l'adeguamento dello strumento urbanistico, comporta infatti quanto segue in termini di analisi condotte:

- l'individuazione dell'assetto territoriale della rete distributiva rilevando il livello gerarchico del Comune e la sua eventuale appartenenza ad un'area di programmazione commerciale, ovvero il bacino di utenza costituito dal Comune attrattore e dai Comuni dell'area di programmazione che ad esso fanno riferimento. L'assetto territoriale è fondamentale per individuare le condizioni - relative alle zone di insediamento commerciale che favoriscono lo sviluppo del sistema (art. 4, D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414).
- Rilevare i caratteri dell'offerta commerciale anche attraverso l'elencazione delle attività commerciali e la classificazione delle tipologie della struttura distributiva.
- Delimitare graficamente (art. 14, D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414 - nuovo comma introdotto con il comma 6, dell'articolo 7 della L.R. 28/1999) le zone di insediamento commerciale riconoscendo gli addensamenti commerciali. Si rammenta che il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali, costituisce parte integrante e sostanziale dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
- nell'ambito delle singole zone di addensamento e nell'ambito delle singole localizzazioni definire almeno i seguenti riferimenti secondo una strategia di intervento così indicata dalla D.C.R.:
  - ⇒ individuare le aree a destinazione commerciale (art. 22, comma, 1, D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414);
  - ⇒ individuare le destinazioni d'uso di aree e edifici secondo le specifiche del commercio al dettaglio e del commercio all'ingrosso (artt. 22, comma 4, e art. 24 D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414);
  - ⇒ individuare e normare aree e spazi da destinare a parcheggi pubblici e privati funzionali agli spazi commerciali preesistenti previsti nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25 della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414;
  - ⇒ valutare se individuare tra i beni culturali e ambientali anche parte del tessuto commerciale o singoli esercizi commerciali, pubblici esercizi o attività artigianali aventi valore storico in addensamenti A1, A2 e A3 al fine di evitarne lo snaturamento e l'espulsione;
  - ⇒ tradurre ogni passaggio sopra indicato nel relativo articolato di esecuzione (art. 14 comma 1, numero 4, L.R. 56/1977 – nuovo comma introdotto con il 5° dell'articolo 7, L.R. 28/1999).

Alle norme tecniche di attuazione del PROGETTO DEFINITIVO di P.R.G.I. adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, del 27/02/2004, si ritengono aggiunti gli articoli che seguono delle presenti N.T.A., sotto il seguente titolo:

## COMUNE DI BRUSNENGO

**INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLATO DELLE N.T.A. DEL PROGETTO DEFINITIVO DI P.R.G.I.  
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12,  
DEL 27/02/2004, CON I CONTENUTI DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA  
LR 28/1999 COSÌ COME APPROVATI NELLA D.C.R. PIEMONTE 29/10/1999, N. 563 – 13414**

**ARTICOLO 1) RICONOSCIMENTO DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO  
E RIFERIMENTI GRAFICI**

Ai sensi e per effetti del D.lgs 114/198, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, si riconoscono i seguenti addensamenti e localizzazioni come perimetrati nell'apposita tavola di piano allegata:

ADDENSAMENTO O LOCALIZZAZIONE	DESCRIZIONE	NOTE
<p style="text-align: center;"><b>A.1</b></p> <p><b>ADDENSAMENTI STORICI RILEVANTI</b></p> <p><i>Sono gli ambiti commerciali di antica formazione, che si sono sviluppati spontaneamente intorno al fulcro (piazza principale, piazza di mercato, chiesa, municipio e simili) del territorio comunale, caratterizzati dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale.</i></p> <p><i>Essi sono riconoscibili nell'area centrale dei centri abitati e possono non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico così come definiti dall'articolo 24 della l.r. 56/1977, e successive modifiche ed integrazioni.</i></p> <p><i>Data la variabilità delle caratteristiche di ciascun centro urbano, i comuni delimitano l'addensamento in base alla conoscenza del proprio territorio, motivando le scelte operate.</i></p> <p><i>I comuni formati da più quartieri hanno un solo addensamento A.1.; i comuni derivanti dall'aggregazione amministrativa di più centri urbani possono avere tanti addensamenti A.1. quanti sono i centri che hanno subito il processo di aggregazione.</i></p> <p><i>I comuni la cui zona centrale si trovi, al momento dell'entrata in vigore della presente deliberazione, priva di esercizi commerciali sono tenuti a circoscrivere l'area urbana centrale di antica formazione anche facendo riferimento alla perimetrazione di cui all'articolo 24 della l.r. 56/1977, equiparandola all'addensamento A.1</i></p>	<p>Centro storico urbano come individuato in cartografia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>L.1</b></p> <p><b>LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI URBANE NON ADDENSATE.</b></p> <p><i>Si riconoscono solo nelle aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4., A.5. Le localizzazioni commerciali urbane non addensate sono le aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell'ambito del centro abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Esse sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana.</i></p>	<p>Individuazione cartografica puntuale.</p>	<p>Delimitazione conforme a quella P.R.G.I.</p>

## COMUNE DI BRUSNENGO

**L.2****LOCALIZZAZIONI URBANO - PERIFERICHE NON ADDENSATE**

*Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1., A.2., A.3., A.4. ed L. 1. e che non sono intercluse tra esse. Le localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate sono ubicate in prossimità del tessuto residenziale urbano esistente o previsto dei comuni ed anche all'esterno. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello e sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana.*

Individuazione cartografica puntuale per le aree commerciali di nuovo impianto.

Delimitazione conforme a quella P.R.G.I.

**ARTICOLO 2) TABELLA DELLA COMPATIBILITA' TERRITORIALE DELLO SVILUPPO**

Ai sensi e per effetti del D.lgs 114/198, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, si definisce come vincolante, fatta salva ogni successiva eventuale modifica, la seguente tabella della compatibilità territoriale dello sviluppo:

TABELLA 6					
TIPO DI COMUNE: COMUNI MINORI					
TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE	SUPERFICIE VENDITA (mq)	ADDENSAMENTI		LOCALIZZAZIONI	
		A.1.	A.5.	L.1.	L.2.
VICINATO	Fino a 150	SI	SI	SI	SI
M-SAM1	151-250	SI	NO	SI	NO
M-SAM2	251-900	SI	SI	SI	SI
M-SAM3	901-1500	NO	NO	SI	SI (1)
M-SE1	151-400	SI	SI	SI	SI
M-SE2	401-900	SI	SI	SI	SI
M-SE3	901-1500	NO	SI	SI	SI
M-CC	151-1500	SI	SI	SI	SI
G-SM1	1501-4500	NO	SI (2)	NO	NO
G-SM2	4501-7500	NO	NO	NO	NO
G-SM3	7501-12000	NO	NO	NO	NO
G-SM4	>12000	NO	NO	NO	NO
G-SE1	1501-3500	NO	SI	NO	SI
G-SE2	3501-4500	NO	NO	NO	NO
G-SE3	4501-6000	NO	NO	NO	NO
G-SE4	>6000	NO	NO	NO	NO
G-CC1	Fino a 6000	NO	NO	NO	NO
G-CC2	6001-12000	NO	NO	NO	NO
G-CC3	12001-18000	NO	NO	NO	NO
G-CC4	>18000	NO	NO	NO	NO

A1 = Addensamenti storici rilevanti  
A5 = Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)  
L1 = Localizzazioni commerciali urbane non addensate  
L2 = Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate

NOTE:  
(1) Solo nell'ambito dei centri commerciali compatibili con la presente tabella  
(2) Fino a mq. 2.500 di vendita

**ARTICOLO 3) AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO E PRIVATO FUNZIONALI AGLI IMPIANTI COMMERCIALI**

Ai sensi e per effetti del D.lgs 114/198, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, si conferma che le aree da destinare a parcheggio pubblico e privato funzionali agli impianti commerciali nell'ambito di ciascuna zona di insediamento commerciale, come riconosciute all'articolo 1 del presente articolato e perimetrare nell'allegata tavola di P.R.G.C., sono individuate e normate nei precedenti articoli delle N.T.A.

**ARTICOLO 4) LIMITI D'INSEDIAMENTO COMMERCIALE RELATIVI AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI**

Ai sensi e per effetti del D.lgs 114/198, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, per quanto attiene ai limiti d'insediamento commerciale relativi a beni culturali e ambientali già individuati sul territorio comunale, si rimanda alle norme contenute nei precedenti articoli delle N.T.A.

**ARTICOLO 5) LIMITI A CUI SOTTOPORRE IL COMMERCIO NEI CENTRI STORICI E NEGLI AMBITI DI INTERESSE ARTISTICO E NATURALE**

Ai sensi e per effetti del D.lgs 114/198, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, per quanto attiene i limiti cui sottoporre il commercio nei centri storici e negli ambiti di interesse artistico e naturale, limiti già individuati sul territorio comunale, si rimanda alle norme contenute nei precedenti articoli delle N.T.A.

**ARTICOLO 6) DESTINAZIONI D'USO**

Ai sensi e per effetti del D.lgs. 114/198, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, articolo 24, a parziale integrazione di quanto previsto dal P.R.G.C., si prevede che l'individuazione della destinazione d'uso commerciale debba avvenire in sintonia con gli articoli 12, 13, 14 e 16 della precitata D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, oltre che con la tabella dell'articolo 2 del presente articolato, senza imposizioni di tipo quantitativo o numerico ed anche superando le limitazioni funzionali – tipologiche previste per le sole aree produttive.

Restano validi i rapporti percentuali tra le funzioni insediate e/o da insediare previste dal piano e prescritte per le varie aree normative.

In particolare si specifica che:

la destinazione d'uso commerciale, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali e strumenti urbanistici esecutivi (SUE), è univoca e deve essere individuata in sede di adeguamento dei piani regolatori generali nel rispetto dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo') secondo i seguenti principi:

**ESERCIZI DI VICINATO:** da attribuirsi nell'ambito degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali senza alcuna specifica limitazione delle tipologie di strutture distributive compatibili;

**COMUNE DI BRUSNENGO**

nelle altre zone del territorio urbanizzato da attribuirsi per consentire la realizzazione degli esercizi di vicinato.

Tale destinazione deve essere, di norma, integrata o al tessuto residenziale o alle attività produttive industriali, artigianali, al terziario non pubblico e al commercio all'ingrosso.

Ai sensi dell'articolo 26, primo comma, lettera f) della l.r. 56/1977, come sostituita dalla legge regionale sul commercio, sono compresi nella destinazione d'uso commerciale i pubblici esercizi, l'artigianato e le attività terziarie al servizio della persona.

**ESERCIZI DI VICINATO:** sono consentiti anche esternamente agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, di cui agli articoli 13 e 14 della D.C.R. purché compresi in ambiti già edificati preferibilmente residenziali, salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, della precitata D.C.R. e in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante.

**MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA:** tale destinazione deve essere integrata, di norma, alle attività produttive industriali, artigianali e commerciali.

**MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA** sono consentite esclusivamente negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali di cui agli articoli 13 e 14 della D.C.R., salvo che si tratti di aree o edifici già destinati a servizi pubblici, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, della precitata D.C.R. e in aree e/o edifici ove la destinazione commerciale al dettaglio sia consentita dallo strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente ed operante.

<b>ARTICOLO 7) TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO</b>
---

Ai sensi e per effetti del D.lgs. 114/198, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, si definisce come vincolante e non derogabile, fatta salva ogni eventuale successiva modifica, la seguente tabella del fabbisogno totale dei posti parcheggio:

<b>TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE</b>	<b>SUPERFICIE DI VENDITA MQ. (S)</b>	<b>METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N)</b>
M-SAM 2 (*)	400-900	$N = 35+0,05 (S-400)$
M-SAM 3	901-1.800	$N = 60+0,10 (S-900)$
M-SAM 4	OLTRE 1.800	$N = 140+0,15 (S-1.800)$
G-SM 1	FINO A 4.500	$N = 245+0,20 (S-2.500) (**)$
G-SM 2	OLTRE 4.500	
G-SM 3		$N = 645+0,25 (S-4.500)$
G-SM 4		
M-SE 2-3-4	401-2.500	$N = 0,045x$
G-SE 1	DA 1.501 O 2.501 A OLTRE 6.000	
G-SE 2		$N = 40+0,08 (S-900)$
G-SE 3		
G-SE 4		
M-CC	151-1.500 251-2.500	$NCC = N+N' (***)$
G-CC 1	FINO A 12.000	$NCC = N+N' (***)$
G-CC 2		
G-CC 3	FINO A 18.000	$NCC = (N+N')x1,5(***)$
G-CC 4	OLTRE 18.000	

**COMUNE DI BRUSNENGO**

(\*) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 400 mq. devono soddisfare la prescrizione di cui al comma 1 dell'art. 25 della D.C.R. PIEMONTE 29/10/1999, N. 563 – 13414

(\*\*) Nei Comuni con meno di 10.000 abitanti le grandi strutture con meno di 2.500 mq. di vendita sono trattate come medie strutture alimentari e/o miste da 1.801 mq. a 2.500 mq. (M-SE4).

(\*\*\*) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie e grandi strutture di vendita presenti nel centro commerciale. N' è uguale a  $0,12 \times S'$ , dove S' è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale.

Per gli esercizi di vicinato, compresi quelli organizzati nella forma di media o grande struttura di vendita, ubicati negli addensamenti storici rilevanti (A.1.), negli addensamenti storici secondari (A.2.) e negli addensamenti commerciali urbani forti (A.3.), non è richiesto il soddisfacimento di fabbisogno di a posti parcheggio previsto dalla suindicata tabella.

E' comunque fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 21, primo comma, numero 3) della [L.R. n. 56/1977](#), come sostituito dalla legge regionale sul commercio.

Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:

- 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
- 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla superficie di vendita delle tipologie di strutture distributive, nel rispetto dei commi 3, 4 e 6, dell'art. 25 della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414 è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali, normate dall'articolo 15 della medesima D.C.R., e ai fini del rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'articolo 21, primo e secondo comma della [legge regionale n. 56/1977](#), come modificati dalla legge regionale sul commercio, e ai commi 1 e 2 dell'art. 25 della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'articolo 41-sexies della [legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), così come modificato dall'articolo 2 della [legge 24/03/1989, n. 122](#).

Qualora in una zona di insediamento commerciale o in un immobile che ospita anche una o più attività di vendita al dettaglio siano presenti, anche eventualmente con accessi separati e con destinazione d'uso specifica, altre attività (residenze, uffici, impianti e attrezzature per il tempo libero, artigianato al servizio delle persone e delle imprese, e simili), la loro superficie utile lorda genera lo standard specifico stabilito dall'articolo 21 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge regionale sul commercio, da reperire e da considerare separatamente dal fabbisogno e dallo standard calcolato per le superfici commerciali ed assimilate.

**COMUNE DI BRUSNENGO****ARTICOLO 8) AREE DI SOSTA**

Ai sensi e per effetti del D.lgs. 114/198, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, articolo 26, , a parziale integrazione di quanto previsto dal vigente regolamento di polizia locale, si disciplina l'orario di carico e scarico delle merci, nell'addensamento A1, secondo il seguente orario:

<b>ADDENSAMENTO</b>	<b>POSIZIONE</b>	<b>ORARIO DI CARICO E SCARICO</b>
A1	Centro storico urbano	Dalle ore 6,30 alle ore 12,00 Dalle ore 17,00 alle ore 20,30

**ARTICOLO 9) VERIFICHE DI IMPATTO AMBIENTALE E SULLE VIABILITÀ**

Ai sensi e per effetti del D.lgs. 114/198, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, articolo 27, per quanto attiene alle verifiche di impatto ambientale e sulla viabilità, lo studio e le soluzioni progettuali relative, sono rimandate alla fase di istruttoria di ogni singola domanda alle stesse subordinata.

L'approvazione dei progetti, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o l'aggiunta di settore merceologico per superfici di vendita superiori a mq. 900, oltre a essere sottoposte a piano unitario di coordinamento, sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità, quando siano insediati negli addensamenti commerciali extraurbani (arteriali) (A.5.), e nelle localizzazioni urbano-periferiche non addensate (L.2.); negli addensamenti commerciali A.1., A.2., A.3., A.4. e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1.) la valutazione di impatto sulla viabilità deve essere effettuata per superfici di vendita superiori a mq. 1.800.

**ARTICOLO 10) CORRELAZIONE TRA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E TITOLI EDIFICATORI**

Ai sensi e per effetti del D.lgs. 114/198, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni o concessioni edilizie (premessi di costruire ex D.P.R. 380/2001) e delle autorizzazioni commerciali si rimanda a quanto previsto all'articolo 28 della medesima D.C.R.

**ARTICOLO 11) PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita con superficie di vendita sino ai 1.500,00 m<sup>2</sup> avviene secondo le modalità indicate nei paragrafi seguenti, nel rispetto della compatibilità territoriale dello sviluppo definita dal precedente articolo 2.

Tale definizione prevede che in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 28/1999 e dalla D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414, le medie strutture di vendita siano insediabili, a livello territoriale, solo ed unicamente negli addensamenti e nelle localizzazioni individuate nel presente piano di adeguamento.

**COMUNE DI BRUSNENGO**

L'istanza di autorizzazione per le medie strutture di vendita deve essere presentata al Comune, utilizzando la modulistica di cui all'allegato C alla D.G.R. n. 43 - 29533 del 01/03/2000, integrata con D.G.R. n. 80 - 29886 del 10/04/2000.

Per la compilazione della modulistica si fa presente che la dichiarazione del rispetto, relativamente al locale, dei regolamenti locali, di polizia urbana, annonaria, igienico - sanitaria e dei regolamenti edilizi, va inteso nel senso di rispetto da accertare al momento dell'attivazione dell'esercizio e non all'atto di presentazione della domanda.

Nell'istanza dovranno essere dichiarati, a pena di inammissibilità:

- il settore o i settori merceologici;
- il possesso dei requisiti professionali in caso di richiesta di autorizzazione per il settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 114/1998;
- l'ubicazione dell'esercizio;
- la superficie di vendita dell'esercizio;
- l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/1998;

In caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 4, lettera b) è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona preposta specificamente all'attività commerciale.

L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

All'istanza di autorizzazione deve essere allegata la documentazione comprovante la conformità dell'intervento al presente piano di adeguamento.

Stante il disposto dell'art. 26, comma 6 e seguenti della L.R. 56/1977, la domanda va altresì corredata dalla documentazione necessaria per ottenere il rilascio del permesso di costruire.

Il Responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza:

- effettua la verifica della stessa e, nel caso di incompletezza o irregolarità richiede all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento;
- effettua la verifica della sussistenza dei requisiti essenziali e dei presupposti necessari per svolgere l'attività, nonché dalla sottoscrizione; qualora rilevi l'insussistenza di uno dei requisiti essenziali, dichiara l'inammissibilità della domanda e ne dispone l'archiviazione;
- esamina, accertandone la completezza, la documentazione allegata alla domanda e, qualora rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione pervenuta, richiede all'interessato la necessaria documentazione integrativa che dovrà pervenire entro il termine dei 30 gg. successivi, pena l'eventuale improcedibilità della domanda, se e in quanto gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'intervento rispetto al presente piano di adeguamento;
- provvede all'acquisizione dei pareri, intese o assenti necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, trasmettendo, a ciascuno degli uffici comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, trasporti, commercio, etc); ai fini della necessaria correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire e

dell'autorizzazione commerciale per la contestualità del rilascio dei suddetti atti, nonché per il rispetto dei tempi prescritti per il rilascio delle autorizzazioni, viene indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi della legge 241/1990 e 12719/97; la data della conferenza è fissata nella stessa nota di acquisizione parere;

- provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza al presente piano di adeguamento;
- terminata la fase istruttoria, rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine tassativo di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, il provvedimento di diniego.

Ai sensi del disposto dell'art. 26, commi 6 e seguenti della L.R. 56/1977 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione commerciale e del permesso di costruire avverrà contestualmente nel caso di interventi con superficie lorda di calpestio non superiore a 4.000,00 m<sup>2</sup> e superficie di vendita non superiore a m<sup>2</sup> 1.500,00.

Negli altri casi il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione urbanistica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi del medesimo art. 26, citata L.R. 56/1977.

#### **ARTICOLO 12) ESERCIZI DI VICINATO**

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita sino ai 150 m<sup>2</sup> degli esercizi di vicinato avviene secondo le modalità indicate dall'art. 7 della D.lg. n. 114/98, attraverso la compilazione della modellistica di cui all'allegato C alla D.G.R. n. 43 - 29533 del 01/03/2000, integrata con D.G.R. n. 80 - 29886 del 10/04/2000.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98 e dall'art. 24 della D.C.R. Piemonte 29/10/1999, n. 563 – 13414 gli esercizi di vicinato (sino a 150 m<sup>2</sup> di superficie di vendita) possono essere attivati in tutto il territorio comunale con destinazione urbanistica non agricola, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni normative igienico sanitarie e quant'altro normate in materia urbanistico edilizia.

**SOMMARIO**

<b>PREMESSE.....</b>	<b>2</b>
<b>ARTICOLO 1) RICONOSCIMENTO DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO E RIFERIMENTI GRAFICI.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2) TABELLA DELLA COMPATIBILITA' TERRITORIALE DELLO SVILUPPO.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 3) AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO E PRIVATO FUNZIONALI AGLI IMPIANTI COMMERCIALI.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 4) LIMITI D'INSEDIAMENTO COMMERCIALE RELATIVI AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 5) LIMITI A CUI SOTTOPORRE IL COMMERCIO NEI CENTRI STORICI E NEGLI AMBITI DI INTERESSE ARTISTICO E NATURALE.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 6) DESTINAZIONI D'USO.....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 7) TABELLA DEL FABBISOGNO TOTALE DEI POSTI PARCHEGGIO.....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 8) AREE DI SOSTA.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 9) VERIFICHE DI IMPATTO AMBIENTALE E SULLE VIABILITÀ.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 10) CORRELAZIONE TRA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E TITOLI EDIFICATORI.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 11) PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 12) ESERCIZI DI VICINATO.....</b>	<b>10</b>
<b>SOMMARIO.....</b>	<b>11</b>